

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1974
«Riconoscimento delle scuole per la formazione dei
terapisti della riabilitazione» (1).
(G.U. 12 aprile 1974)

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

veduta la legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante norme a favore dei mutilati ed invalidi civili;

considerato che occorre promuovere, nella maniera più rapida ed uniforme, l'istituzione di scuole per la formazione di personale specializzato da destinare sia ai servizi socio-sanitari per la prevenzione delle principali malattie a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motulesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali, sia ai sensi sociali e sanitari per la riabilitazione e il recupero dei soggetti affetti dalle minorazioni derivanti dalle suddette malattie;

ritenuto di dover stabilire ai sensi dell'art. 5, comma terzo, i programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti ai fini del formale riconoscimento delle scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione;

premesso che l'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali è di già regolato nell'ambito dell'università a norma dell'art. 20 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e che quindi il presente decreto si rivolge alle scuole istituite dagli altri enti di cui alla legge succitata;

sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione;

ritenuto che le scuole universitarie dirette ai fini speciali terranno presenti le norme generali previste da questo decreto per le scuole degli enti pubblici e privati sempreché esse non siano in contrasto con l'ordinamento universitario;

Decreta:

Art. 1. — Finalità delle scuole. — Le scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione previste dall'art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a bene esercitare l'attività di fisioterapia, terapia occupazionale e terapia del linguaggio.

Art. 2. — Richiesta di riconoscimento. — Gli enti pubblici e privati che intendono istituire scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione debbono rivolgere domanda al ministero della pubblica istruzione corredata dei seguenti documenti ed indicazioni:

a) deliberazione legalmente adottata dall'amministrazione dell'ente e, nel caso di enti privati, gli atti relativi alla loro costituzione;

b) parere della regione;

c) schema di statuto;

d) schema di regolamento speciale della scuola;

e) documenti dimostrativi dei mezzi finanziari a disposizione per l'impianto ed il funzionamento della scuola;

f) progetto tecnico-sanitario per l'impianto ed il funzionamento della scuola, comprendente:

1) la pianta con la descrizione dei locali, che permetta anche di rilevare i rapporti dei locali della scuola con i servizi da utilizzare per il tirocinio pratico;

2) l'indicazione del numero massimo degli allievi che la scuola potrà accogliere;

3) l'indicazione delle attrezzature didattiche e del materiale clinico indispensabile alla completa formazione degli allievi;

4) l'indicazione delle istituzioni presso cui gli allievi possono compiere il tirocinio pratico, ove l'ente non ne disponga direttamente;

5) l'elenco numerico del personale destinato ai posti diretti e all'insegnamento, con l'indicazione delle relative qualifiche, nonché l'elenco del personale comunque indispensabile per il funzionamento delle scuole.

Art. 3. — Riconoscimento interministeriale e vigilanza. — Il ministero della pubblica istruzione riconosce con proprio decreto le scuole, di concerto col ministero della sanità, e con lo stesso decreto vengono approvati lo statuto ed il regolamento speciale.

Le scuole per terapisti della riabilitazione sono sottoposte alla vigilanza della regione.

Art. 4. — Statuto - Regolamento. — Lo statuto di ogni scuola deve determinare, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione.

Del consiglio medesimo fanno parte, con voto consultivo, il direttore della scuola e un rappresentante degli allievi.

Il regolamento speciale di ogni scuola deve disciplinare la materia relativa all'organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola.

Art. 5. — Nomina del personale dirigente e insegnante. — Le nomine del personale dirigente ed insegnante delle scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

Con le stesse deliberazioni di nomina vengono stabiliti i relativi emolumenti.

Art. 6. — Direttore della scuola. — Il direttore della scuola, che dovrà essere persona di riconosciuta specifica competenza e di comprovata capacità nel campo della riabilitazione, è responsabile dell'andamento generale dell'insegnamento e del regolare svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche.

Art. 7. — Durata dei corsi e insegnamento - Frequenza. — La durata dei corsi è di tre anni scolastici.

L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche nonché un tirocinio da effettuarsi presso qualificate istituzioni.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 8. — Insegnanti e terapisti didattici. — Gli insegnanti delle scuole per terapisti della riabilitazione debbono essere scelti, a preferenza, tra il personale delle facoltà universitarie, dei pubblici ospedali e delle istituzioni di recupero che abbia particolare esperienza nel campo della riabilitazione.

La scuola deve disporre inoltre di terapisti didattici, a tempo pieno, in numero non inferiore ad uno per ogni quindici allievi.

Art. 9. — Consiglio dei docenti. — In ogni scuola è istituito un consiglio dei docenti di cui fanno parte gli insegnanti e che è presieduto dal direttore della scuola.

Il consiglio si riunisce almeno ogni bimestre per esaminare l'andamento della scuola e adottare i provvedimenti che giudi-

(1) Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della L. 30 marzo 1971, n. 118. (Sta in S 1.11).

cherà più rispondenti al migliore svolgimento dell'attività didattica.

Il consiglio dei docenti, determina altresì le sanzioni disciplinari a carico degli allievi.

Del consiglio dei docenti fanno parte, con voto consultivo, due allievi prescelti con le modalità previste dal regolamento speciale della scuola.

Art. 10. — *Numero allievi.* — Il numero degli allievi da ammettere alla scuola per terapisti della riabilitazione deve essere proporzionato alla capacità dei locali, alla disponibilità degli apprestamenti didattici ed all'entità dei servizi di cui dispone la scuola per il tirocinio pratico.

Art. 11. — *Prova attitudinale.* — È in facoltà del consiglio di amministrazione delle scuole di subordinare l'ammissione degli aspiranti ad una valutazione attitudinale.

Art. 12. — *Ammissione.* — Coloro che desiderano essere ammessi in una scuola per terapisti della riabilitazione debbono farne domanda all'ente da cui viene gestita la scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale, uniformandosi alle modalità previste dal regolamento medesimo.

Art. 13. — *Titolo di studio.* — Per essere ammessi al primo corso delle scuole per terapisti della riabilitazione occorre essere in possesso del diploma di scuola media superiore e risultare fisicamente e psichicamente idonei a svolgere la professione di terapeuta della riabilitazione.

Art. 14. — *Periodo di prova.* — Nelle scuole per terapisti della riabilitazione può essere istituito un periodo di prova.

Trascorso tale periodo, il consiglio di amministrazione delle scuole decide su relazione del direttore della scuola, che è tenuto a sentire il parere del collegio degli insegnanti.

Art. 15. — *Tassa di partecipazione.* — Le scuole per terapisti della riabilitazione sono gratuite o a pagamento.

Per le scuole a pagamento, il regolamento speciale deve fissare la retta da pagarsi dagli allievi ed il modo di pagamento.

Art. 16. — *Materie di insegnamento.* — Il corso di studi comprende le seguenti materie di insegnamento che dovranno essere svolte in armonia ai programmi particolareggiati indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto:

1° Anno:

a) Elementi di fisica - Elementi di biomeccanica - Elementi di anatomia umana generale - Elementi di fisiologia umana - Elementi di psicologia.

b) Parte pratica ed esercitazioni.

2° Anno:

a) Nozioni di patologia e clinica di particolare interesse ai fini della riabilitazione - Metodologia delle tecniche riabilitative.

b) Parte pratica ed esercitazioni.

3° Anno:

a) Clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative applicate - Elementi di igiene e medicina preventiva - Elementi di pronto soccorso - Elementi di legislazione sanitaria - Servizio sociale - Deontologia.

b) Tirocinio pratico.

Art. 17. — *Passaggio agli anni successivi di corso.* — Alla fine di ciascun anno scolastico i docenti esprimono un giudizio collegiale sulla maturità conseguita dai singoli allievi e decidono in ordine al passaggio degli stessi all'anno successivo.

Art. 18. — *Esame finale.* — L'esame finale per i terapisti della riabilitazione consiste in una prova scritta su tre distinti argomenti concernenti la fisioterapia, la terapia occupazionale e la terapia del linguaggio, in una prova pratica ed in un colloquio secondo i programmi indicati nell'allegato A del presente decreto.

Ai candidati che hanno superato l'esame finale verrà rilasciato un apposito attestato.

Art. 19. — *Commissione giudicatrice.* — Le commissioni giudicatrici per l'esame finale sono presiedute dal presidente o per sua delega da un membro del consiglio di amministrazione dell'ente che gestisce la scuola e composte dal direttore della scuola, da tre insegnanti e da tre rappresentanti, rispettivamente, del ministero della pubblica istruzione, della sanità e della regione.

Il presidente della commissione ed i rappresentanti ministeriali e della regione appongono la loro firma in calce all'attestato di cui al precedente articolo.

Allegato A

... Omissis